



COMUNE DI PIANEZZA

Città Metropolitana di Torino

Piazza Leumann, 1 - c.a.p. 10044 Pianezza (To) - Tel. (011) 967.00.00

SETTORE TERRITORIO

UFFICIO ATTIVITA' ECONOMICHE

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CATTURA, CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI PRESENTI SUL TERRITORIO DI PIANEZZA E STERILIZZAZIONE DI CANI E GATTI RANDAGI

L’anno duemiladiciassette, il giorno - in Pianezza – presso la sede del Palazzo Municipale, Piazza Leumann. 1

TRA

Il COMUNE DI PIANEZZA (P.I. 01299070019) in questo atto rappresentato dal..... – Responsabile del Settore Territorio e Ambiente – nato/a il e domiciliato per la carica presso il Comune di Pianezza – Piazza Leumann n. 1, in qualità di rappresentante dell’Amministrazione Comunale in esecuzione del Decreto Sindacale n. 14 del 23.12.2016, alla quale sono state conferite le funzioni di cui all'art. 107 del D.lgs. 267/2000

E

Il Canile con sede in -
rappresentato da nato/a a e residente in
..... - - C.F.: – telefono
.....

PREMESSO CHE:

La normativa sulla tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo comprende:

1. la Legge 14 agosto 1991, n. 281 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo";
2. la Legge Regionale 26 luglio 1993, n. 34 sulla tutela e il controllo degli animali di affezione e il D.P.G.R. n. 4359/1993 che, in attuazione della normativa nazionale, disciplinano anche le modalità e le tipologie di intervento per la prevenzione del randagismo e il controllo delle colonie feline;
3. la Legge Regionale 19 luglio 2004, n. 18 sull'identificazione elettronica degli animali d'affezione e successive modifiche ed integrazioni;
4. la Legge Regionale 4 luglio 2005, n. 9 modifiche alla Legge Regionale 18/2004

CONSIDERATO CHE:

Il Comune deve garantire, singolarmente o in forma associata le attività previste dalla citata disposizioni di legge, ed in via generale attuare interventi finalizzati alla tutela ed al controllo delle popolazioni canina e felina, presenti nel proprio ambito territoriale, in modo da tutelare le condizioni di vita degli animali e salvaguardare le esigenze sanitarie e ambientali, in attuazione alle leggi ed ai regolamenti vigenti, con l'obiettivo oltre che della prevenzione del randagismo canino sul territorio comunale, in particolare la cattura, custodia e mantenimento dei cani randagi ed anche di promuovere e sostenere le iniziative per il contenimento delle nascite.

A tal fine con Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 24/1/2017 si è provveduto ad autorizzare il Responsabile del Settore Territorio di procedere ad affidare nuovamente il servizio di cattura e custodia animali randagi.

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra i contraenti viene convenuto e stipulato quanto segue:

Art. 1 - OGGETTO

Oggetto del servizio è la prevenzione del randagismo canino sul territorio del Comune di Pianezza, in particolare la cattura, custodia e mantenimento dei cani randagi presenti sul territorio di Pianezza e sterilizzazione di cani e gatti randagi, in applicazione della legislazione vigente Legge 14 agosto 1991 n. 281, Legge Regionale 26 luglio 1993 n. 34 – D.P.G.R. n. 4359 del 11 novembre 1993, Legge Regionale 19.7.2004 n. 18 e s.m.i..

Art. 2 - DURATA

Il servizio suddetto avrà durata di tre anni, dalla data di stipula della presente convenzione fatta salva la possibilità per il Comune di Pianezza al termine del primo anno di servizio, di recedere anticipatamente ed in qualsiasi momento con preavviso scritto di almeno 12 mesi, dal presente contratto con motivate ragioni. Analoga possibilità di recesso è prevista per il gestore che dovrà darne comunicazione scritta con medesimo preavviso.

Art. 3 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI CATTURA E CUSTODIA CANI VAGANTI

Il gestore si impegna a svolgere il servizio in oggetto per conto del Comune di Pianezza, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, ottemperando alle seguenti prescrizioni:

- a) L'intervento di accalappiamento deve avvenire al più presto, considerando di volta in volta i motivi di urgenza e comunque non oltre un'ora dalla chiamata in caso di animali pericolosi e 3 (tre) ore nei casi meno urgenti. Nei casi di particolare complessità o in caso di pericolo sanitario, gli interventi sono coordinati dal Presidio Multizonale di Profilassi e Polizia Veterinaria e dal Servizio Veterinario dell'ASL n. TO 3. L'intervento deve aver luogo comunque, anche nel caso l'animale non sia trattenuto da chi ha segnalato la presenza dell'animale. Nel caso l'animale sia trattenuto da chi ha effettuato la segnalazione, il recupero deve avvenire nel luogo dove si trova l'animale.
- b) Di effettuare la cattura dei cani randagi con metodi ed attrezzature che non comportino sofferenze per gli animali e prevenzano eventuali rischi sia personali sia per la salute pubblica, mediante personale appositamente addestrato, abilitato tramite corsi di formazione e adeguatamente attrezzato.
- c) Di trasferire immediatamente i cani catturati nel reparto di osservazione sanitaria del canile, sotto controllo del Servizio Veterinario dell'ASL; non deve essere consentito l'allontanamento degli animali prima che sia trascorso con esito favorevole il periodo di osservazione sanitaria, che di norma ha durata di 10 (dieci) giorni, qualora non ostino motivi sanitari; in deroga, qualora sia stato identificato il proprietario e questi ne faccia richiesta, il cane può essere restituito, a cura del gestore, anche prima della fine del periodo di osservazione a patto che ne venga assicurata la custodia in isolamento presso il domicilio, per il periodo restante, previo parere favorevole del Servizio Veterinario dell'ASL competente, e nel caso non sia iscritto o il tatuaggio non sia leggibile, solo dopo eventuale iscrizione all'anagrafe canina ed apposizione del microchip. I cani non identificati non possono essere allontanati dal canile sanitario.
- d) Per i cani non identificati, il Servizio Veterinario dell'ASL provvederà all'identificazione con l'apposizione del microchip (con spese dell'intervento a carico del Comune, in caso non venga rintracciato il proprietario).
- e) Qualora la restituzione non fosse possibile i cani, al termine del periodo di osservazione sanitaria, dovranno essere trasferiti all'annesso canile rifugio per l'affido a privati che ne facciano richiesta.
- f) I cani catturati dovranno essere restituiti al legittimo proprietario, ove individuato, accollando allo stesso le spese di cattura, di assistenza, degenza, interventi terapeutici, e eventuale applicazione di microchip come dettagliate all'art. 8 della presente convenzione.
- g) Di ogni cattura effettuata dovrà essere data immediata comunicazione telefonica o a mezzo fax al Servizio Veterinario dell'ASL per l'identificazione dell'animale e l'effettuazione della visita di controllo ed all'Ufficio Economiche e Sanità del Comune.
- h) L'impegno a collaborare con le associazioni di volontariato per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione non preclude dalla normativa vigente.

Art. 4 – COLONIE FELINE

Per il servizio di sterilizzazione dei gatti di colonia felina presenti sul territorio il gestore si impegna, al fine di bloccare la proliferazione che altrimenti aumenterebbe eccessivamente, a:

- a Garantire l'immediata disponibilità a ricevere gli animali presso la propria struttura sita in vianella giornata prevista per detti interventi che verrà stabilita di comune accordo tra le parti, organizzando di volta in volta gli interventi di cattura con il personale addetto.
- b Sottoporre i gatti ad intervento di sterilizzazione nel più breve tempo possibile.
- c Garantire la necessaria osservazione post-operatoria, al fine di reinserire i soggetti nelle colonie di origine.
- d Compilare una scheda di accompagnamento di avvenuto intervento con tutte le indicazioni del felino, della colonia di appartenenza e del soggetto che ha consegnato il gatto alla struttura, da inviare al Comune di Pianezza.
- e Identificare i gatti al momento della sterilizzazione tramite inserimento sottocutaneo di microchip ed eventualmente anche amputazione del margine libero del padiglione auricolare quale segno convenzionale, registrando nel sistema informatizzato dell'anagrafe degli animali da affezione il microchip apposto, segnalandolo contestualmente al Servizio Veterinario per la connessione in anagrafe con la colonia di origine.
- f Seguire tutte e solo le sterilizzazioni che sono concordate con l'Amministrazione Comunale.

Il Comune di Pianezza si impegna a:

1. Provvedere alla cattura dei gatti con proprio personale e/o con l'ausilio di volontari utilizzando apposita attrezzatura fornita, se necessario, dal gestore del servizio ed al trasporto dei gatti presso la struttura convenzionata.
2. Provvedere al pagamento delle prestazioni al gestore dietro presentazione di regolare fattura.

Art. 5 – CONTROLLO ASL TO3

Nell'esecuzione degli interventi previsti dal presente capitolato il gestore è sottoposto al controllo del Servizio Veterinario dell'A.S.L. competente ed all'occorrenza dovrà sottostare alle direttive dallo stesso impartite.

Art. 6 – ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio deve essere garantito costantemente 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno.

Art. 7 – CANI VAGANTI

Nel caso di cani vaganti ammalati o vittime di incidenti, il personale in servizio del canile dovrà provvedere ad avvisare tempestivamente il Servizio Veterinario dell'ASL (di norma prima di procedere a caricare l'animale sul mezzo di trasporto), che valuterà le condizioni dell'animale ai fini dell'autorizzazione di cui all'art. 12 comma 2 della presente convenzione.

Art. 8 – CORRISPETTIVO

Il corrispettivo per il servizio oggetto della presente convenzione è stabilito in € esclusa IVA all'anno.

Il pagamento avverrà con cadenza trimestrale dietro presentazione di regolare fattura da parte del gestore.

Art. 9 – PROPRIETARI DEGLI ANIMALI

Il proprietario del cane, a seguito dell'intervento di cattura del cane smarrito e di identificazione dello stesso è tenuto a corrispondere direttamente all'operatore Convenzionato l'importo di €. 30,00, mentre il costo della retta giornaliera è quantificato in €. 5,00, da versare dal terzo giorno dall'accalappiamento del cane e per ogni giorno di permanenza nel canile (corrispondenti spese giornaliere di nutrimento, pulizia del box di ricovero, la disinfezione del cane e degli ambienti).

I proprietari dei cani ritrovati e identificati, impossibilitati a recarsi presso il canile possono richiedere il servizio di restituzione del cane direttamente c/o il proprio domicilio con un costo stabilito con il canile di €. 10,00.

Art. 10 – STRUTTURA DEL CANILE

Nella struttura destinata a canile dovrà essere funzionante un apparecchio telefonico munito di segreteria telefonica ed un apparecchio fax ed ogni altro mezzo di comunicazione quali: indirizzo di posta elettronica / posta certificata per ogni comunicazione che si rendesse necessaria.

Art. 11 – OBBLIGHI DEL GESTORE

Il gestore potrà ricevere segnalazioni per il recupero dei cani randagi:

- dal Comune, in particolare dal Comando di Polizia Municipale anche mediante richiesta telefonica verbale da parte del personale sul territorio, che sarà ratificata via fax entro le 24 ore successive;
- dal Servizio Veterinario dell'A.S.L.
- dalla Forza Pubblica

A tal fine il Canile dovrà comunicare al Comune:

- il numero telefonico fisso, cellulare e fax a cui far riferimento;
- gli orari di apertura settimanale al pubblico, che saranno comunicati dall'Ente stesso, nei modi ritenuti più idonei, sia agli uffici di cui al precedente comma che alla cittadinanza.

Al termine di ogni anno dovrà essere presentata al Comune una relazione sull'attività svolta. A richiesta dei competenti Uffici Comunali ed in qualsiasi momento dovranno essere forniti dati statistici sull'andamento del servizio. In ogni caso, presso la struttura del gestore convenzionato dovrà essere consultabile l'apposito registro di carico e scarico degli animali transitati o su richiesta di cittadini o enti competenti, previa comunicazione al Comune, dovranno essere fornite notizie relative agli animali catturati.

Art. 12 – RIMBORSI SPESE

Il Comune rimborserà inoltre al gestore le spese da questo anticipate per eventuali interventi chirurgici effettuati su cani feriti dei quali sia stata richiesta la cattura dal Comune alle seguenti condizioni:

- 1) Il recupero del cane ferito sia avvenuto sul Territorio del Comune di Pianezza;
- 2) La necessità dell'intervento chirurgico venga dichiarata per iscritto dal Servizio Veterinario
- 3) Alla richiesta di rimborso venga allegata copia della documentazione fiscale attestante l'ammontare delle spese sostenute.

Art. 13 – CORRISPETTIVO STERILIZZAZIONI

Il corrispettivo per la sterilizzazione del cane è stabilito in €.....

Il corrispettivo per la sterilizzazione del felino è stabilito in €.....

ad intervento per capo (degenza clinica compresa), catturati nel Comune di Pianezza.

Art. 14 – DISPOSIZIONI FINALI

Nel costo del servizio come determinato all'art. 7 rientra anche il ricovero, presso il rifugio del canile dei cani catturati e per i quali non sia stata possibile la riconsegna al proprietario.

Per quanto non contemplato nella presente convenzione, si rinvia alle norme di legge e regolamentari vigenti in materia.

Pianezza,

Per il Comune

Per il Canile

Il Responsabile del Settore Territorio
Arch. Mangino Antonella
